



CAPITOLI ET
ORDINI DEL BARGELLO DELLA CITTA' DI
L V C C .

155
549

K



A elezione del Bargello della Città di Lucca e per vn' Anno, da cominciare il primo giorno di Settembre di ciascuno Anno. Sia tenuto il detto Bargello condurre, e tenere seco vn Notaro, ilquale non gli sia parente sino al quarto grado, & vna cōpagnia di sei huomini à Cavallo, cō stipendio e paga di 7 sei per ciascuno, e ciascun Mese, & la compagnia di venti fanti à piedi, nel numero de' quali vi debba essere il Ministro di giustitia, ilquale debba seruire senza spesa alcuna del Magnifico Comune, liquali fanti siano pratici, e bene armati, con la paga di lire ventuna per ciascuno e ciascun mese, di bolognini dieci per lira. Et esso Bargello debba hauere e tenere tre Caualli vno per la sua persona, vn'altro per il Notaro, e l'altro per il Ragazzo: & il salario del Bargello per la persona sua, e de' Caualli sia di 7 venti ciascun mese, & il salario del Notaro sia di scudi tre, di lire sette, e soldi sei per scudo liquali salarj debbano essere pagati ciascun Mese, eccetto quello delli ultimi dui mesi, tanto del Bargello, come di tutta la famiglia, che debbano essere ritenuti per insino che sarà sindacato.

Tutta la compagnia e famiglia del detto Bargello debba essere amessa, et apronata, per gli Magnifici Signori Antiani, con l'offitio de Conduittieri, e scritta per il Canceglieri della condotta, e tutta la prefata compagnia debba

essere

essere di luogo lontano dalla Città di Lucca, almeno per cinquanta miglia.
Perda il detto Bargello lo stipendio & paga per quei fanti, & cavalli
gli mancassero da l'una rassegna à l'altra, & che non si trouassero scritti nel
Libro della condotta: Gli siano nondimeno fatti buoni, & amessi, quelli che
fossoro sorrogati auanti la seguente rassegna in luogo di quelli che macassero,
pur che il Comune non sia fraudato del tempo, laqual cosa si rimetta alla
conscienza del Cancellieri della condotta, e de gl'altri cancellieri, à quali sia
tenuto il Bargello pagare bolognini cinque per ciascuno à cavallo, ò à piede
rimesso, ò scritto di nuovo: Et non possa il detto Bargello ritenere della fa-
miglia del suo predecessore se non fino al numero di tre, e sia tenuto aspetta-
re il suo successore per sin in dieci giorni, e possa aspettarlo sino in vn mese,
& habbi il salario per il tempo che l'hauerà aspettato.

Et habbi per lui & per la sua famiglia, e cavalli dal Magnifico Comune
ne l'habitatione solita: Non possa tanto esso, come alcuno della famiglia sua
mangiare, ò bere nel cōtado di Lucca, nelle case de' Cittadini, ò Contadini,
senza il pagamento giusto di quello che haranno mangiato ò beuuto, ad ar-
bitrio de' Magnifici Signori Antiani, sotto pena di ∇ dieci per ciascuno &
ciascuna volta d'aplicarsi per vna terza parte all'accusatore, per vn'altra
all'effecutore, e per l'altra al Magnifico Comune.

Habbi il detto Bargello mero, e misto imperio contra tutti li Contadini,
e forestieri delinquenti, facinorosi, discoli, e di mala conditione e fama, con
autorità di procedere, inquirere, tormetare, punire, e condannare in dan-
ni, e nella persona & mistamente: imponendo nondimeno la pena à ciascu-
no delitto, secondo la forma, e dispositione delli statuti del Magnifico
Comune, lequali pene nondimeno possa alterare, con consentimento de'
Magnifici Signori Antiani, pur che ne apparisca scrittura col sugelo di lo-
ro Signorie, alli quali sia tenuto obedire in tutti quei casi, che ne hanno au-
torità, e non sia tenuto nel procedere seruare termine alcuno di ragione, ò
delli statuti: ma possa de facto, e senza termini premissa la citatione, puni-
re, bandire, e condannare qualunque inobedienti, e repugnanti, e per le co-
se predette non sia tenuto à sindacato, se non di furto, barattarie, e di non
hauer imposte le pene secondo gli statuti.

Et in ogni caso che si facesse alcuna effecutione personale, ò mista, debba
apparere in vn libro marbiato e suggellato, da darli per lo spectabile officio
sopra l'entrate, la cagione per laquale fosse fatta insieme cō il Bādo, nel qual
libro debba fare descriuere tutte quelle cose che si facessero, & eseguissero per
vigore de l'offitio suo, sotto pena di scudi cento d'aplicarsi al Comune.

Habbi ancora autorità di fare ciascuna effecutione, tanto ciuile, come cri-
minale, e tanto nella Città, come nel territorio, e tanto contra li Cittadini,
vaglia

come cōtra à cōtadini, e forestieri, pur che di tal cattura ne apparisca la licen-
za secondo la forma delli Statuti: e tutti li Cittadini presi per cause tanto ci-
uili, come criminali, debba presentare al Signor Podestà.

Habbi autorità il detto Bargello cōtra ciascuno bandito, e ribello di qual
si voglia stato, ò conditione, tanto Cittadino, come contadino, ò forestieri,
e sì nella Città, come nel territorio, e pigliando alcuno bandito dal Magnifi-
co Consiglio generale nella Città, sia tenuto, e debba far fare la effecutione fra
quattro hore da l'hora della cattura, ancor che il bandito fosse cittadino, pur
che tal bando sia descritto, tanto nella cancellaria de' Magnifici Signori,
come nell'archiuio publico: & essendo il bandito preso fuori della Città, sia te-
nuto farlo condurre per la via dritta nella Città immediate, e dipoi nel det-
to termine di quattro hore poi che sarà condotto nella Città, farne fare fra il
detto tempo la effecutione, sotto pena (se mancherà di fare quanto di sopra)
di lire cinque cento di buona moneta, e di dui tratti di fune, e di priuatione
de l'uffitio, laqual pena si debba far eseguire subito per gli Magnifici Signori
Antiani, e sotto la pena medesima sia tenuto il detto Bargello, pigliandosi
per la sua famiglia nella Città alcuno bandito alla morte, farne fare l'effecu-
tione nel detto termine di hore quattro: lequali effecutioni fatte, debba hauer
de' danari del Magnifico Comune ducati cinquanta.

Sia tenuto, e debba il detto Bargello, sotto pena di scudi cinquanta, per-
seguire tutti li malfattori, e quelli che feriscono, e che comettono malfatti,
e con tutte le forze de l'offitio suo farli catturare, & essendo Cittadini, conse-
gnarli al Signor Podestà, & essendo contadini, ò forestieri, esso debba pu-
nire, e condannare nelle pene delli Statuti, e guadagni per la cattura di essi
malfattori, e ferenti, il premio, come se per detti delitti, ò fatti fossero stati
condannati, laqual cosa habbi brogo, cosa che siano stati catturati in fragante
crimine, ò vero fra venti quattre hore, da computarsi da l'hora del delitto
comesso, ilqual premio si debba pagare al detto Bargello seguita la condanna-
tione del delinquente: Ma pigliandolo fuori del termine detto di sopra gua-
dagni il premio disposto per la forma delli Statuti.

Et ogni volta che in qual si voglia modo hauerà notizia di homicidij, omi-
cidi nella persona de' cittadini, distrettuali, ò forestieri, debba subito con
tutte le forze de l'offitio suo perseguire gli homicidiali per tutto il territorio
di Lucca, e farli prigioni.

Debbi ancora andare e senza intermezzo di tempo alle case de li homici-
diali, e pigliare per inuentario tutti li loro beni mobili, e consegnarli insieme
con l'inuentario à gli esattori del Comune.

Sia tenuto parimente con ogni diligenza, e di giorno, e di notte con la
sua famiglia andare atorno, e guardar la città di Lucca, e cercare, e far
prigioni.

ТАУКОР

prigioni tutti quelli, liquali trouasse con armi, si offensue, come defensue, tanto di giorno, come di notte, e che trouasse senza il lume dipoi il suono della campana del Palazzo delle due hore di notte, e consegnare li Cittadini al Signor Podestà, restano de gl'altri l'authorità al detto Bargello, il quale delle pene dell'armi che fossero scosse guadagni li tre quarti, e l'altro s'intenda applicato al Magnifico Comune. Dichiarando che se sarà preso alcuno, o nella Città, o nel territorio dipoi il suono della campana delle due hore di notte, oltre l'altre pene delli Statuti e decreti, se la mattina seguente all'hora di terza non hauera pagato al Magnifico Comune ducati dieci, li tre quarti de quali guadagni il Bargello, come di sopra delle altre pene: cada in pena di dui tratti di corda di altezza di otto braccia d'alto à basso, da farsi eseguire (se sarà cittadino) per il Signor Podestà, e contra gl'altri per il Bargello, da l'hora di Terza sino à Nona, alle finestre del Signor Podestà, e le pene prefate s'intendino oltre la perdita de l'armi, le quali si non fossero di Magnifico Comune: Et ne' casi del portare de l'armi s'intenda essere ritrovato in fragante crimine, quelli che saranno trouati con l'armi, ouero se l'armi saranno state trouate in terra, ouero in altro luogo propinquo à quello, che si dicesse hauerle portate.

Lequali pene non s'intendino disposte contra quelli, liquali con l'armi corressero à spegnare il fuoco, o per romore al suono della campana del fuoco, e dichiarazione de' Magnifici Signori: in authorità de' quali, e della spectabili conduttieri sia di senz'ar, e liberare da ogni pena li forestieri non habuanti nella Città, o territorio di Lucca, li Signori, & Ambasciatori che venissero alla Città, o passassero per quella, con le famiglie loro, gli huomini delle Vicarie, & altri che gli fosse permesso d'alti Statuti, e decreti, li quali hauesse portato l'armi, così di giorno, come di notte. Et il Bargello, & il Cancelliere del Signor Podestà ancora sempre che per qual si voglia causa non potessero effettuare l'esecutione contra quelli, che per ogni tempo, e di giorno, e di notte trouassero con l'armi prohibite nella Città, e territorio di Lucca, siano obligati sotto pena di priuatione dell'uffitio ipso facto, & ipso iure, e senz'altra dichiarazione, e di scudi cento d'oro, applicati immediate al Magnifico Comune, seguito il fatto, dentro il termine di ventiquattr' hore immediate seguenti, darne notizia alli Magnifici Signori, insieme con la qualità de l'armi, persone, e circostanze, che in tal caso, & esecutioni fossero occorse, e tutto il detto suo si debba scrivere per li Cancellieri nel manuale della cancellaria, e loro Signorie, sotto pena di scudi cento per ciascuno, debbano propalare nel primo Magnifico Consiglio, dipoi la prima proposta, tutto quello che da' prefati esecutori gli sarà stato riferito, e notificato, e che nel suddetto manuale si trouerà scritto, accioche sopra tal fatto possa hauere quella consideratione che gli piacerà.

Della

Della pena de' presi per giuoco, ne partecipi il Bargello per li tre quarti, e della pena de' presi senza lume dipoi il suono della campana delle due hore di notte, laquale è da bolognini dieci, insino in venti, ne partecipi per la metà, e possa quelli che saranno presi senza lume (ma senza armi) rilasciarli per comparire la mattina seguente per pagare la pena, pigliando il suo nome.

Habbi autorità contra ciascuno, il quale con arme, o senza, non permettesse di essere cercato, o facesse resistenza per non essere preso, & ancora contra di quelli liquali con arme, sassa, o bastone impedissero lui, o la sua famiglia, che non facessero l'esecutione de l'offitio suo, e possa offenderli in persona, & ne' beni che hauessero con loro, ancorche fossero cittadini, per sino alla morte inclusue (con l'assistenza nondimeno) del Targettino, o prouigionato se sarà di notte, ma di giorno senza la detta assistenza, il quale Targettino, o prouigionato, debba ciascuna notte di ordine de' Magnifici Signori accompagnare il detto Bargello, e sua famiglia: & senza la presenza sua passate le due hore di notte non si possa nella Città fare esecutione alcuna, sotto pena ad esso Bargello di scudi cento.

Et se alcuno di qual si voglia stato, grado, o conditione, tanto con atti, come con parole ingiuriose, contumeliose, o inhoneste offendesse il detto Bargello, o sua famiglia, debba essere catturato, e ritenuto nelle carcere per dieci giorni intieri, ancora che fosse cittadino, & se facesse resistenza di essere preso habbi contra di lui la predetta autorità, laquale ha contra di chi impedisse l'esecutioni con arme, sassa, o bastoni.

Il premio del Bargello per l'esecutione de' banditi, e condannati, tanto in pene corporali, come pecuniarie sia secondo la dispositione delli Statuti; & se i Magnifici Signori per l'autorità loro deliberassero spacialmente premio alcuno, il Camarlingo generale debba pagarlo subito fatta la fede dell'esecutione ad esso Bargello comessa, & eseguita, e basta la fede d'uno delli esecutori, per laquale apparisca la cosa ad esso comessa essere eseguita secondo la commissione fatta: liquali premij prefati tanto per l'esecutione de' banditi, e condannati, come per l'armi, si debba partire in tre parti, l'una delle quali sia del Bargello, vna'altra de' gl'huomini à cavallo, e del Notaro, e la terza de' fanti à piedi; ma gli emolumenti delle scritture siano del Notaro, se già altrimenti non si acordasse col detto Bargello.

E li premij che si deuono al detto Bargello per la forma delli statuti, e decreti se li debbino pagare per il Camarlingo generale, per mandatoria, & se pigliasse premio alcuno contra il detto ordine, sia tenuto restituirlo in quattro doppi al Magnifico Comune con effetto, e non lo facendo debbano li Cancellieri metterlo in suo debito, e sia tenuto ad ogni richiesta de' Magnifici Signori rimettere, e condonare in tutto, o in parte li premij prefati.

pena di giuoco 3/4
di un'ora in una
luna la metà al Bargello

autà st. bargello con
quelli che non pnt
fueri coricati o p
o id. p. d. r. m. m. m.
le esecutioni non si
faccino

pena di chi ingiuria
il bargello

Prigioni colli
esecutori si
habbano pa
gare p mun
datoria

A 3

Possa

ТАУКОБА

108
HAYKOB

Posa il Notaro nelle esecutioni da farsi, fare tutte quelle cose che può il Bargello, eccetto le sentenze, e bandi, & l'esecutioni corporali, l'autorità delle quali cose s'intenda, e sia riservata solamente al Bargello.

Non possa sotto pena di 7. cento rilassare alcun Bandito, ò condannato, se prima non hauerà pagata la condannagione, & che sia eseguita la pena con effetto, ancora che per tali condannagioni, ò bandi fossero depositi li pegni.

Sia tenuto il detto Bargello fare cattura, e pegni come gli sarà imposto dalli officiali del Comune, ricevuta dipoi la mercede disposta per li Statuti, e non possa fare pegni per causa del debito, de l'estimo, e sale, e per causa de lo stipendio suo, che il valore di ciascun pegno non ascenda almeno à bolognini dieci, e per la mercede sua, e del messo, non possa pigliare più di due bolognini, eccetto il pegno delle bestie grosse, per liquali possa hauer bolognini quattro e non più, e li mesi non possono per detti pegni domandare, ne conseguire più di quattrini tre per ciascuno.

Sia tenuto ancora per vigore dell'offitio suo, procedere prima a i pegni & alle catture delli officiali de' comuni, per li debiti per ragione dell'estimo, e sale del suo stipendio, dipoi contra gl'altri huomini di detti comuni ma che per tal causa non si possa procedere più che contra uno, ò due di ciascun commune, se già l'offitiale di detti comuni non gli mostrasse esserui più debitori, nel qual caso possa procedere alla preda, ò cattura contra detti debitori, et habbia li premij di sopra dichiarati da' debitori et officiali sopra detti pegni.

Per ciascuna cattura fatta nella Città, de' debitori del Comune di Lucca, ouero de' contadini, ò forestieri habitanti nella città, non possa domandare, ne hauer se non sei bolognini, & se la cattura fosse fatta fuori delle porte della Città dentro un miglio bolognini otto, & oltre il miglio bolognini dodici, ne quali premij s'intenda e sia inclusa la mercede del messo, che interuerrà alla cattura: e per ciascuno carcerato debitore del Comune non possa pigliare per la prigione più di un bolognino, & altrettanto per la pagaria.

L'offitio sopra l'entrate habbia autorità di dichiarare li premij da pagare per la catture, e pegni fatti nella città contra li cittadini, & habitatori di quella, debitori del Comune, li quali non si possono pagare se non fatta l'esattione, e de' denari de' debitori, per infino à tre quattrini per ciascuna lira à dichiarazione del detto offitio.

Sia tenuto il Bargello sempre che esso, ò sua famiglia piglierà cittadini di Lucca, di consegnarsi al Signor Podestà, notificarli fra quattro hore, da l'hora della cattura, sotto pena di 7. cinquanta, e la ragione di tal cattura, e pigliando contadini, ò forestieri habitanti nel distretto fra quattro hore, da l'hora che gli harà condotti nella Città e posti in prigione, notificare per scrit-

pmi al bargello
da i pegni se fa
brimmo o altro dnto
Al. cur

pmi al bargello
e la cattura se fa

Abbracciare la cattura
di Città dentro a 4

tura nella corte de' maggiori effattori la ragione di tal cattura, e tanto per causa civile, come criminale, ò mista, e contrafacendo non possa conseguire premio alcuno: e non possa conseguire premio di tali prigioni, se non per quella causa che hauerà notificata, e se la notificazione fosse fatta per più condannagioni debba solamente conseguire il premio intiero per una sola, laquale eleggerà, e de l'altre la quarta parte solamente. E non possa li prigioni contadini, ò forestieri presi fuori della Città, ritenere fuori se non sino in due giorni, sotto pena di scudi venticinque da ritenerseli del suo salario, d'aplicarsi per li tre quarti alla camera, e per l'altro all'acusatore.

Nel rilassare li prigioni banditi, e condannati in denari solamente, & nelle pene del nuouo decreto debba vbbidire a' precetti, e scritture de' maggiori effattori sotto pena di scudi venticinque per ciascuna volta che contrafacesse.

Sia tenuto ancora sotto la pena predetta, andare ciascun mese ad una delle Vicarie con la sua famiglia.

E non ostante le cose sopradette, sia tenuto e debba con la sua famiglia osseruare le leggi, statuti, e decreti del Magnifico Comune, tanto fatti come da farsi, e debbi stare à sindacato secondo la forma de' Statuti.

Sia tenuto per lui e sua famiglia per la presente electione e condotta, pagare alla Cancelleria de' Magnifici Signori nel principio dell'offitio ducati otto, & altrettanti nel principio del secondo semestre.

Sia tenuto e debba riscuotere tutti li punti di quelli che macassero al Magnifico Consiglio, & ad altri offitij, per ordine de' decreti, e de' Magnifici Signori; e quelli che non riscuoterà si debbano mettere à conto del suo salario.

Che qualunque messo, ò esecutore publico della Città, che farà per amore, ò per forza preda alcuna, sia tenuto, e debba fra sei hore per quelle della città, e di ventiquattro per le fatte nel contado, hauer effettivamente portato, e rilasciato il pegno, e pegni che faranno, e che gli saranno consegnati da' debitori, in mano del Camarlingo de' pegni, e fattone relatione al Notaro al meno fra due giorni al' hora prossima, sotto pena di scudi dieci per pegno non dato, ò presentato come di sopra al Camarlingo, e di non hauer fatto la relatione al Notaro, e sotto pena ancora di hauer à rifare al creditore, ò debitore, tutto quello che alcuno di loro patisse per detta tardanza del messo, à che siano tenuti ancora li pagatori dati da' detti messi, & che preda alcuna in qual si voglia modo non si possa essequire per messo alcuno, ilquale non habbi dato la pagaria secondo la forma delli statuti, & che quelle prede che non si potranno portare al Camarlingo, debbiano e siano tenuti gli detti messi sotto la medesima pena, immediate che saranno fatte hauerle trasportate e fatte trasportare da luogo à luogo, e realmente consegnate nella casa de' luoghi di quelli à quali saranno state comandate.

Et che

indicate
In come ha hauer
ogni un misio otto ducati

tempo d'uno alla
esecutori di portan
lo dolo al camarlingo

HAYKOB

ITALYKOB

*Constitutioni si summo
fano in la il messo*

Et che tutte l'esecutioni reali, e personali tanto per debito civile, quanto per condennazione criminale si possano fare, si nella città, come in tutto il territorio per gli esecutori, secondo la loro giurisdictione, & authorità, senza lo interuento di alcun messo, e fatta senza messo, & ancora col messo vaglia e tenga (se altro impedimento, o ostacolo non v'interuerrà) Et l'esecutore eseguendo senza il messo guadagni tutta la mercede douuta per la forma de' capitoli, statuti, e decreti, senza participatione alcuna del messo, & non dimeno gli esecutori ricercati da mesi siano tenuti fare tutte l'esecutioni insieme con loro, nel modo e con gli ordini che sono obligati, & in tal caso li mesi habbino la loro parte dell'esecutione.

*obligo agli esecutori
di lasciar una po
lizza di casa quando
hanno fatto la preda*

Et in ogni casi di esecutioni fatte senza messo, l'esecutore se sarà il Bargello, sia obligato fare le relationi fra il tempo prefisso per se stesso, o per il suo Luogotenente, o Canciglieri: e se saranno altri esecutori, sia tenuto il capo di quelli fare la relatione, sotto la pena delli statuti, e decreti che sopra di ciò dispongono, e di più siano tenuti detti capi per le prede che fossero fatte da loro famegli di tutto quello che auenisse, sino a tanto che non siano consegnate al Camarlingo: & ogni volta che faranno prede, debbino rilasciare una polizza di mano loro in casa oue sarà fatta la preda, nella quale si contenga il giorno, mese, & anno, e le cose predate distintamente, e chiaramente, & a stanza di chi saranno state predate, sotto pena di scudi dieci per ciascuna omissione, e di ciò debbano stare a sindacato, lequali cose s'intendino, e siano disposte, non derogando in alcuna parte a capitoli, statuti, e decreti, per liquali si dispone che di notte non si possa fare certe esecutioni, senza lo interuento di vno Targettino, o prouigionato, quali restino nel loro vigore.

Et sempre, e quando li famegli del Bargello, o Cavalieri saranno richiesti da mesi per fare esecutioni reali, o personali, siano tenuti andare, e seruire subito senza alcuna dilatione di tempo, sotto pena di scudi dua per ciascuno, de' quali il Bargello sia tenuto a sindacato, & le predette cose s'intendino, e siano ordinate oltre a tutti gli altri ordini, e dispositioni che trattano di tal materia, alli quali non s'intenda derogato, se non quanto fossero contrarij a questa.

*pena al bargello se
non si uenisse a dhuo
d'auto*

Et che il Bargello che hauerà scienza, o che sarà partecipe, o consiglierà, o tratterà, permetterà, o hauerà colloquio, o in qual si voglia modo saperà, che si faccia, o si sia per fare, o si tratti di fare tanto nella città, come nel territorio delitto, per ilquale sia imposto pena della morte naturale al delinquente, se seguisse il delitto, ouero darà, o presterà arme, o altro istrumento, o aiuto, o fauore per detta causa in qual si voglia modo a persona alcuna, tanto auanti che si cometta il delitto, come nel cometterlo, o dipoi che sarà commesso, ritrouata la verità, seguito, o non seguito il delitto, debba il detto Bargello essere appicato per la gola di modo che muoia, e l'anima del corpo si separi:

separi: ma quando la scienza, participatione, trattato, o aiuto, o altro come di sopra fosse di delitto, per ilquale sia imposta pena corporale principalmente, o in defetto, al delinquente, ritrouata la verità, seguito, o non seguito il delitto, si debbi far dare al Bargello due tratti di corda, e s'intenda, e sia relegato alla galera a vita sua, alla quale si debba far condurre quanto prima si potrà seguita l'esecutione della corda, laquale se li debba far dare subito: ma se la scienza, participatione, trattato, aiuto, o altro come di sopra, fosse di delitto per ilquale sia imposto al delinquente (se seguisse il delitto) pena pecuniaria, o altra, eccetto le sopradette, ritrouata la verità seguito, o non seguito il delitto, il detto Bargello s'intenda, e sia incorso in pena di priuatione dell'offitio, e nelle pene medesime, come s'egli stesso hauesse con effetto commesso il detto delitto, e di più in pena di scudi cento, nella quale s'intenda ipso iure, et ipso facto condannato, e per così condannato si debba mandare all'archiuo publico, e nel presente capitolo s'intenda, e sia compreso non solamente il Bargello, ma il suo Canciglieri ancora, e ciascuno della sua famiglia, li quali s'intendano obligati a quanto di sopra: E per ritrouare la verità delle prefate cose, e per la esecutione di quelle s'intenda, e sia data tanta autorità al Signor Gonfaloniere di giustizia, & alli Segretari, & al Signor Podestà insieme, quanta ha il Magnifico, & Illustrre Consiglio generale: dichiarando che nelle predette pene non incorra, ne s'intenda essere incorso tanto il Bargello, quanto ciascuno altro della sua famiglia, ilquale riuelasse dipoi che ne hauera hauuto scienza (auanti però che sia seguito il delitto) al Signor Gonfaloniere predetto, la scienza e notizia che hauesse di tali trattati, e delitti, se sarà nella città fra vn' hora, & se sarà nel contado fra hore sei, e nondimeno sia sempre tenuto sotto le sopradette pene rispettuamente catturare, e mettere prigione quel tale, o tali delinquenti, come di sopra, quanto prima sarà possibile, con ogni industria, e diligenza, et il Signor Gonfaloniere debba conferire subito tutto con li Segretari, e Signor Podestà, liquali debbano procedere con l'autorità predetta, per ritrouare la verità, & debbino dedurre tutto quanto prima sarà possibile a notizia del Magnifico & Illustrre Consiglio.

Et se il Bargello, o alguno di sua famiglia (cōprendendo ancora li mesi che lo seruiranno) per danari, o in altro modo assicurerà qual si voglia persona, o vero permetterà che possa portar arme, o che essendo condannato per maleficio, o per delitto civile, non sia preso, cada in pena di priuatione de l'offitio, e di due tratti di corda, e di scudi cento per ciascun caso, e ciascuna volta che contrafarà, d'aplicarsi pena pecuniaria come si dirà di sotto, laquale si debba pagare per il contrafarier, e auanti che sia cauato dalle carceri, nelle quali si debba far rimettere seguita l'esecutione della corda.

*pena al bargello
che assicurera alcuno*

E per

ITALYKOB

Primo ai famiglia
e accusato il
Bargello

obbligo di condurre
di far leggere ogni
mese ai famiglia
quanto toccano la
sua parte

Et per facilità di ritrouare la Verità delle sopra dette contrauentioni s'intenda, e sia ordinato che tutti li famegli, e Birri tanto del Bargello, come di qual si voglia altro esecutore, ò messi che li seruissero, liquali haueranno scienza, ò notitia alcuna di simile licentie, e permissioni di portare armi, ò assicuramento di condannati, come di sopra, e non reueleranno subito al Signor Gonfaloniere di giustizia, la scienza, e notitia che haueranno, cadino in pena di dui tratti di corda, ma deducendoli à notitia cosa, per laquale si possa venire in cognitione di alcuna delle predette contrauentioni, guadagni quello che farà tal denuncia, oltre l'impunità della pena della corda (essendo incorso in quella, per non hauerlo reuelato prima) scudi dieci d'oro de' danari del Magnifico Comune, liquali l'uffitio de l'entrate sia tenuto farli pagare subito veduta la fede della condennazione del delinquente, del quale poi se ne debba rimborsare.

E quello ancora (oltre li predetti) ilquale accuserà il Bargello, ò altri di sua famiglia, ò altri esecutori, come di sopra, di alcuna delle predette contrauentioni, ò mancamenti, come di sopra, al prefato Signor Gonfaloniere, guadagni ritrouata la Verità, scudi cinque d'oro de' denari del Magnifico Comune, liquali li debbino essere fatti pagare come di sopra: Et se sarà quello alquale sarà stata concessa tal licenza de l'armi, guadagni l'impunità del delitto de l'hauer portato l'armi, e di più scudi cinque, come di sopra, liquali guadagni ancora il condannato che sarà stato comportato da pagarsi, e rimborsarsi come di sopra, restando l'authorità nel Magnifico Signor Gonfaloniere, ne' Secretari, e nel Signor Podestà per ritrouare la Verità, come nel decreto si contiene.

Et che li spectabili conduttori siano obligati far leggere ogni mese alle famiglie del Bargello li soprafati tre capitoli, quando toccheranno la paga, e li Magnifici Signori siano obligati sotto vincolo di giuramento ogni anno dentro à otto giorni di poi che il Bargello sarà entrato in offitio, farli pubblicare per bando per la Città.

Promessa finalmente il detto Bargello, e così per vigore dell'accettazione dell'uffitio s'intenda essere promesso, che esso ne per lui, ne per altri, ne alcuno di sua famiglia sotto pena di scudi cinquecento d'oro, non domanderà, ne impetirà ripresaglia alcuna contra il Comune di Lucca, ne contra cittadini, sudditi, ò distrettuali, anco che allegasse essere stata fatta ad esso, ò a suoi officiali, e famiglia alcuna ingiuria, ò ingiustitia nella città di Lucca: et se tali ripresaglie fossero concedute, non possa usarle, ne valersi di beneficio alcuno di quelle, ne per questa se s'intenda, ò sia acquistata ragione alcuna, ma che ad esse ripresaglie, et al beneficio loro renuntia, giurando espressamente non domandar mai ripresaglia alcuna per tempo alcuno, allaquale

renuntia,

II

renuntia, e promessa vi debba consentire la sua Comunità, ò il Magistrato che la rapresenta, laqual Comunità, ò Magistrato prometta ancora, e giuri di osseruare le cose contenute nel presente capitolo della qual renuntia, e promessa così giurata, tanto per la Comunità, e Magistrato prefato, come per il detto Bargello, insieme con l'accettazione de l'uffitio, se ne debba fare publico instrumento, e farlo presentare a i Magnifici Signori.

Ex Cancellaria Lucen. die

I 5 7 6.

Bonauentura Barilius.

imehi. I. MECHHIKOBA

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА